

## Causa C-265/95

### Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese

«Libera circolazione delle merci — Prodotti agricoli —  
Ostacoli derivanti da atti di privati — Obblighi degli Stati membri»

Conclusioni dell'avvocato generale C. O. Lenz, presentate il 9 luglio 1997 ..... I - 6961  
Sentenza della Corte 9 dicembre 1997 ..... I - 6990

#### Massime della sentenza

1. *Libera circolazione delle merci — Ostacoli derivanti da atti di privati — Obblighi degli Stati membri — Adozione di provvedimenti per garantire la libera circolazione delle merci — Discrezionalità da parte degli Stati membri — Sindacato da parte della Corte*  
(Trattato CE, artt. 5 e 30)
2. *Libera circolazione delle merci — Organizzazione comune di mercati dei prodotti agricoli — Ostacoli derivanti da atti di privati — Obblighi degli Stati membri — Adozione di provvedimenti per garantire la libera circolazione delle merci — Provvedimenti manifestamente insufficienti tenuto conto della frequenza e della gravità degli incidenti — Inadempimento — Giustificazione con riferimento a difficoltà interne — Ammissibilità — Presupposti — Giustificazione con riferimento all'assunzione a proprio carico dei danni causati alle vittime, o a motivi di natura economica, oppure a un eventuale inadempimento di un altro Stato membro — Inammissibilità*  
(Trattato CE, artt. 5 e 30)

1. In quanto mezzo indispensabile per la realizzazione del mercato senza frontiere interne, l'art. 30 del Trattato non soltanto vieta i provvedimenti di origine statale che, di per sé, creano restrizioni al commercio fra gli Stati membri, ma può anche applicarsi qualora uno Stato membro abbia ommesso di adottare i provvedimenti necessari per far fronte a ostacoli alla libera circolazione delle merci dovuti a cause non imputabili allo Stato. Infatti, l'omissione da parte di uno Stato membro di agire o di adottare i provvedimenti sufficienti ad impedire ostacoli alla libera circolazione delle merci, creati in particolare da atti di privati sul suo territorio contro prodotti originari di altri Stati membri, può ostacolare gli scambi intracomunitari al pari di un «facere». L'art. 30 impone quindi agli Stati membri non solo di non adottare direttamente atti o comportamenti tali da costituire un ostacolo agli scambi, ma anche, in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato, di adottare qualsiasi provvedimento necessario e adeguato per garantire sul loro territorio il rispetto della libertà fondamentale costituita dalla libera circolazione delle merci.

Anche se gli Stati membri, i soli competenti quanto al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, fruiscono di una discrezionalità per stabilire quali siano, in una determinata situazione, i provvedimenti più atti ad eliminare gli ostacoli all'importazione dei prodotti, e non è compito pertanto delle istituzioni comunitarie sostituirsi agli Stati membri per prescrivere loro i provvedimenti che devono adottare ed applicare effettivamente al fine di garantire la libera circolazione delle merci

sul loro territorio, spetta tuttavia alla Corte accertare, nei casi di cui è investita, se lo Stato membro considerato abbia adottato misure idonee a garantire la libera circolazione delle merci.

2. Uno Stato membro viene meno agli obblighi impostigli dall'art. 30 del Trattato, in combinato disposto con l'art. 5 dello stesso Trattato, e dai regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, qualora i provvedimenti che ha adottato per fronteggiare azioni di privati che hanno causato ostacoli alla libera circolazione di uno dei prodotti agricoli non siano manifestamente stati sufficienti, tenuto conto della frequenza e della gravità degli incidenti di cui trattasi, a garantire la libertà degli scambi intracomunitari di prodotti agricoli sul suo territorio, impedendo e dissuadendo efficacemente gli autori delle infrazioni di cui trattasi dal commetterle e dal reiterarle.

Non possono giustificare tale inadempimento né il timore di difficoltà interne, a meno che lo Stato membro provi che una sua azione produrrebbe sull'ordine pubblico conseguenze alle quali esso non potrebbe far fronte mediante i mezzi di cui dispone, né l'assunzione a proprio carico dei danni causati alle vittime, né motivi di natura economica, né l'asserzione di un'eventuale trasgressione, da parte di un altro Stato membro, delle norme del diritto comunitario.